

Deliberazione n. 43 /2014/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 4 dicembre 2013, composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	1° Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	1° Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il



ap

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e rendiconto 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Montegrotto Terme (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 30 maggio 2013 prot. n. 3305, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 14/06/2013 prot. n. 11874 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3952 del 16/06/2013);

h.c.

VISTA la successiva nota in data 6 novembre 2013 prot. n. 6599,
con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti
al suindicato Comune;

VISTE le ulteriori deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione
comunale con nota del 15/11/2013 prot. n. 21690 (acquisita al
prot. C.d.c. n. 6727 del 18/11/2013);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 127/2013, che ha deferito la
questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo
per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato
rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle
ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO necessario che il magistrato istruttore/relatore invii al
Comune sopra indicato una specifica nota in cui vengano esposte
le irregolarità riscontrate;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

Che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano
esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto
ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, in allegato alla
suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco
ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di



GP

Montegrotto Terme (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4
dicembre 2013.

Il magistrato relatore

Dott. Giampiero Pizziconi



Depositato in Segreteria il 24/01/2014

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)



Il Presidente

Dott. Claudio Iafolla





Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Veneto

CORTE DEI CONTI



0001279-27/01/2014-SC_VEN-T97-P

Posta elettronica certificata



Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di
Montegrotto Terme (PD)

e per il tramite dell'Ente All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di
Montegrotto Terme (PD)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 - Comune di Montegrotto Terme (PD).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 4 dicembre 2013 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2011, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 30 maggio 2013 prot. n. 3305, venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota del 14/06/2013 prot. n. 11874 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3952 del 16/06/2013). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al punto 1.1 (gestione di competenza), al punto 4 (verifica della capacità di indebitamento) e al punto 7 (spesa del personale) della Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2011

1. In relazione al primo profilo, sotto il profilo definitivo, l'avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, ovvero sia eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli utenti, rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare.

L'avanzo non è dunque classificabile quale utile di gestione e, se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale, non coerente con le reali esigenze di spesa dell'ente locale. Inoltre, l'avanzo di amministrazione si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà, avuto riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull'ammontare dell'avanzo (Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Lombardia, parere 25 marzo 2009).

Al riguardo vanno ricordati i principi e le regole che disciplinano l'utilizzabilità di quest'ultimo, quale risorsa finanziaria cui fare ricorso allorquando risultino insufficienti le risorse ordinarie di cui dispone l'ente (proprie o derivate). In proposito, infatti, rileva la qualificazione della spesa, ma rilevano anche, nel loro complesso, i presupposti e i limiti per l'utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione, strettamente correlati alle voci che ne hanno determinato la formazione. In particolare va evidenziato come l'emersione contabile di un avanzo di amministrazione possa non corrispondere alla presenza di risorse finanziarie effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione positivo. Ciò può ad esempio accadere nelle ipotesi di avanzo di amministrazione unicamente o prevalentemente imputabile al riaccertamento dei residui, e in particolare ad un saldo positivo di importo tale da compensare un eventuale saldo negativo della gestione di competenza. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve dunque sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e dunque, in ipotesi come quella richiamata a titolo esemplificativo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza ed i tempi previsti per la loro riscossione. "È evidente, allora, che in termini di spendibilità della risorsa finanziaria una cosa è l'avanzo di amministrazione che trova una corrispondenza nel risultato positivo anche della gestione di competenza, altra cosa è, invece, l'avanzo che, in presenza di una gestione deficitaria, risulta esclusivamente dal riaccertamento dei maggiori residui attivi" (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Basilicata, delibera n. 102/PAR/2009). L'utilizzabilità dell'avanzo, anche in considerazione della stessa attendibilità del risultato di amministrazione in parola, resta pertanto condizionata ad un'applicazione rigorosa del principio di prudenza (principio contabile n. 3, punto 60, approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità Degli Enti Locali).

Nell'eventualità che il risultato di amministrazione generi un avanzo, esso può quindi essere suddiviso nelle seguenti quattro destinazioni contabili previste dal T.U.E.L.: fondi vincolati, fondi vincolati a una specifica destinazione, fondi di ammortamento e fondi di finanziamento spese in conto capitale (art. 186 T.U.E.L.) e può essere utilizzato per i seguenti scopi previsti dalla legge: per il reinvestimento delle quote accantonate per gli ammortamenti; per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a tenore dell'art. 194 del T.U.E.L.; per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 T.U.E.L., ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio finanziario e per le altre spese correnti solo in fase di assestamento del bilancio; infine, per il finanziamento delle spese d'investimento.

I fondi vincolati rappresentano gli stanziamenti di bilancio per spese correnti, connessi con accertamenti di entrata, recanti una destinazione vincolata per legge.

I fondi per il finanziamento di spese in conto capitale sono costituiti dalle somme derivanti dall'accensione di mutui o di prestiti di scopo, o comunque destinati all'investimento.

I fondi di ammortamento sono costituiti dalle risorse attribuite in sede di redazione del bilancio di previsione, in relazione agli appositi interventi di ciascun servizio individuato nel titolo primo della spesa.

I fondi non vincolati rappresentano la porzione residuale dell'avanzo di amministrazione originata da un avanzo di parte corrente. Rileva, al riguardo, segnalare come sia opportuno utilizzare l'avanzo d'amministrazione non vincolato secondo le seguenti priorità: a) per finanziamento debiti fuori bilancio; b) al riequilibrio della gestione corrente; c) per accantonamenti per passività potenziali, d) al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti (principio contabile n. 3, punto 67, approvati dall'Osservatorio per la finanza e la

contabilità Degli Enti Locali). Si è inoltre sostenuto, secondo un orientamento condiviso anche da questa Sezione, che l'impiego dell'avanzo di amministrazione deve comunque essere funzionale a esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di sana e corretta gestione finanziaria dell'ente, e pertanto il suo utilizzo, anche per la parte non vincolata, deve essere diretto al finanziamento di operazioni economiche in linea con le politiche di salvaguardia degli equilibri di bilancio (Corte dei conti, Sez. Contr. Piemonte, delibera n. 15/pareri/2008; Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, delibera n. 61/PAR/2009).

Va sottolineato che nell'attuale quadro normativo, in presenza di rigide norme in tema di patto di stabilità interno, i meccanismi introdotti dalle recenti leggi finanziarie inducono gli enti locali a continui miglioramenti dei saldi finanziari di cassa, con conseguente cristallizzazione delle situazioni esistenti ed un tendenziale rallentamento delle spese, pur in presenza di risorse disponibili.

In tale ottica, il legislatore favorisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per scopi tipizzati dalle norme finanziarie, miranti alla tutela degli equilibri di bilancio e al miglioramento dell'indebitamento dell'ente. L'allocazione ideale dell'avanzo di amministrazione è il finanziamento degli investimenti senza creazione di nuovo indebitamento, nonché la riduzione dello stock di debito residuo dell'ente pubblico locale.

Dei principi sin qui espressi è anche espressione la disciplina di cui all'art. 187 del TUEL, in base alla quale le spese di funzionamento "non ripetitive" possono essere finanziate con utilizzo dell'avanzo, nel corso della gestione, mentre le "altre spese correnti" possono trovare copertura solo in sede di assestamento del bilancio, salvo i provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio, ex art. 193 TUEL. La ratio della normativa è, infatti, quella di mantenere, attraverso una rigorosa corrispondenza tra tipologia di risorsa e tipologia di spesa, gli equilibri di bilancio in corso di esercizio, ripristinandoli eventualmente in sede di assestamento (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Lombardia, parere del 25 marzo 2009). L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in quanto risorsa finanziaria straordinaria, richiede dunque la massima prudenza, quale che sia la natura, vincolata o meno, del fondo in cui sia confluito. Del resto, la natura straordinaria della risorsa, nonché l'indicazione tassativa dei suoi impieghi, non consente di ritenere, per le ragioni prudenziali e di mantenimento degli equilibri generali di bilancio enunciate, l'avanzo di amministrazione non vincolato liberamente spendibile per spese correnti ripetitive (cfr. Corte dei conti, Sez. Contr. Basilicata, delibera n. 102/PAR/2009, già cit.).

In conclusione, l'Ente potrà fare ricorso all'avanzo di amministrazione, in quanto risorsa straordinaria, nei limiti della sua attendibilità e dando rigorosa applicazione al principio di prudenza, utilizzandolo, in ogni caso, in corso di gestione, per le sole spese che lo stesso Ente riterrà di qualificare correttamente come non ripetitive, ravvisando in queste ultime la stessa natura della corrispondente risorsa.

2. In relazione al secondo profilo, come accertato in istruttoria, risulta sfiorato il parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 7: consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel); Sul punto, ad avviso della Sezione, l'aumentata presenza di uno stock complessivo di debito come conseguenza di una precisa scelta di indirizzo dell'ente comporta delle conseguenze sul piano economico e finanziario. Seppure distanti dai limiti critici, in relazione ai parametri per l'individuazione dello stato di deficitarietà strutturale, si deve rilevare che la gran parte dei valori evidenziati dall'ente, determinano comunque un aumento dello stock di debito. Tale circostanza, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Sul piano finanziario, tale valutazione trova indiretto riscontro nella mancata scelta di attivarsi sulla componente di spesa corrente che deriva dall'indebitamento. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene pertanto opportuno segnalare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro

limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere del contesto generale in cui si opera.

Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

Peraltro, detti obblighi appaiono ancor più incisivi a seguito delle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che, in modo innovativo, introduce all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto - in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Cost. - sotto il profilo della verifica e del permanere costante non solo di un effettivo equilibrio di bilancio ma anche, la sostenibilità dell'indebitamento. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori misure in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012) convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, diviene prima norma di attuazione del nuovo precetto costituzionale, stabilendo nuovi parametri del controllo esterno scolpiti nel nuovo art. 148 bis del TUEL - affidato alla Corte dei conti: la cui posizione di supremo garante degli equilibri della finanza pubblica viene rafforzata attraverso l'estensione del controllo a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le regioni e gli enti locali. La preoccupazione che venga garantita la sostenibilità dell'indebitamento viene affrontata anche nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa del nuovo articolo 81 della Costituzione, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione" (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). L'art. 10 di detta norma, rubricato "Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali", collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che "1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto". Come si evince dalla formulazione dell'articolo in questione, dall'entrata in vigore della norma di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012 (1 gennaio 2016), le regioni e gli enti locali presenti nel territorio regionale potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello complessivo dello stesso al fine di garantire "...l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione

interessata...". Appare di palmare evidenza che ogni ente locale e la stessa Regione dovranno sin d'ora tenere in debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente gli enti interessati dalla norma a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1, dell'articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell'indebitamento a livello regionale.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tuttavia, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (229,13%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria. Ciò in relazione anche ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 che prevede che "Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Al riguardo per prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche. A tal fine si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti (anche anteriori) che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto, non escludendo altresì l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, per l'estinzione anticipata di tali prestiti.

3. In relazione al terzo profilo, risulta, secondo quanto dichiarato dall'ente, rispettato l'art. 5, comma 7, ultimo periodo del D.L. 78/2010.

Il Collegio, quanto agli emolumenti dei soggetti componenti dei consigli di amministrazione, ha ritenuto pacificamente applicabile l'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del D.L. 78/2010 che impedisce la corresponsione di qualunque emolumento ai componenti dei consigli di amministrazione di enti e consorzi associativi svolgenti funzioni o servizi pubblici. Infatti, con il proprio parere n. 283/2012/PAR, in relazione alla prima questione interpretativa posta all'attenzione della Sezione, infatti, riguardare proprio l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, agli Amministratori del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti urbani al quale aderiva il comune richiedente il parere (Lonigo), dopo aver preliminarmente chiarito il concetto di "amministratore locale" ai fini dell'attribuzione di vantaggi economici o indennitari, con riferimento all'applicazione del divieto di cui al richiamato art. 5, ha affermato che "Il divieto di cui trattasi deve, pertanto, ritenersi riferito anche ad amministratori di consorzi tra comuni, costituiti ai sensi dell'articolo 31 TUEL (nello stesso senso, cfr. Sez. Emilia Romagna, parere n.34 del 28 luglio 2011), conclusivamente affermando "che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, non sia possibile riconoscere agli amministratori degli enti associativi alcuna indennità di funzione o altri emolumenti".

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Giampiero Pizziconi



